



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDINAMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 1432 del 19/11/2022

Determina del Responsabile N. 113 del 19/11/2022

PROPOSTA N. 1632 del 18/11/2022

OGGETTO: Comune di Ascoli Piceno.

Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in forma semplificata (delibera di GR n. 1647/2019), della variante all'art. 37 bis delle Norme Tecniche di Attuazione del PPE del Centro Storico.

Visto il D. Lgs. n.152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D. Lgs. n.4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 152/06;

Visto il D. Lgs. n.128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/06;

Vista la L.R. n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con D.G.R. n.1647 del 23.12.2019;

Vista la richiesta avanzata dal Comune di Ascoli Piceno tramite pec con nota prot. n. 86483 del 03.10.2022, acquisita agli atti dello scrivente Settore in stessa data con protocollo n. 20721, di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S., ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., relativa alla Variante all'art.37 bis delle Norme Tecniche di Attuazione del PPE del Centro Storico;

Visto e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore Pianificazione Territoriale in data 18.11.2022, di seguito integralmente trascritto:

''''''''''''''''

Con nota prot. n. 86483 del 03.10.2022, acquisita agli atti dello scrivente Settore in stessa data con protocollo n. 20721, il Comune di Ascoli Piceno, in qualità di Autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale Autorità competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle Linee Guida Regionali approvate con delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019, in merito alla Variante all'art. 37 bis delle Norme Tecniche di Attuazione del PPE del Centro Storico, allegando il Rapporto Preliminare di Screening semplificato con il relativo modulo e gli elaborati di variante.

Con nota prot. n. 21353 del 12.10.2022 lo Scrivente Settore ha trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ai fini dell'espressione del parere di competenza, il rapporto preliminare semplificato e gli elaborati del pratica in argomento.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e dalla lettera A.4) della delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019, sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti:

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1432 del 19/11/2022

- Asur Marche Area Vasta n. 5;
- AATO 5 Marche Sud;
- Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- CIIP Poliservizi.

Si riportano di seguito i contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

La CIIP, con nota prot. n. 2022019704 del 19.10.2022, esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico agli interventi così come delineati, con le seguenti prescrizioni ed osservazioni:

- nell'area degli interventi previsti, si potrebbero riscontrare interferenze con sottoservizi gestiti dalla CIIP Spa. Si dovranno quindi effettuare necessariamente dei sopralluoghi con i tecnici di questa Azienda per l'individuazione delle tubazioni. Si dovrà inoltre porre la massima attenzione nelle fasi di scavo, di perforazione e di realizzazione delle opere qualora fossero presenti eventuali condotte secondarie di piccolo diametro ad oggi non rilevate da questa Azienda;
- le eventuali spese d'intervento e/o modifica delle opere per presenza di sottoservizi CIIP Spa, saranno a totale carico della Committenza e i lavori di risoluzione delle interferenze con le prescrizioni sopra individuate dovranno essere concordate e debitamente autorizzate da questo Gestore;
- relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condotta presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'AATO 5 – Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i.”.

L'AATO 5 Marche Sud, con nota agli atti dello scrivente Settore con prot. n. 22733 del 26.10.2022, esaminati gli elaborati tecnici trasmessi, richiamato il parere della CIIP Spa, esprime parere favorevole all'esclusione dalla VAS della variante in oggetto.

L'Asur Marche Area Vasta n.5, con nota prot.n. 93905 del 10.11.2022, esaminati gli elaborati tecnici trasmessi, ha comunicato quanto segue:

- fermo restando l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza contenute nel Regolamento Locale di Igiene, nelle norme e nelle leggi vigenti anche per quanto non esplicitato di seguito, fatti salvi gli eventuali pareri di competenza di altri Enti, si ritiene, per gli aspetti di carattere igienico sanitario di competenza di questo Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, che la Variante in oggetto possa essere esclusa dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica.

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, con nota prot. n. 12876 del 17.11.2022, esprime parere favorevole all'esclusione della variante in oggetto dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica con la seguente prescrizione:

- Tenuto conto che la proposta di Variante alle NTA del PPE del Centro Storico fa riferimento al “Regolamento per l'utilizzo delle superfici pubbliche e le tipologie di elementi di arredo urbano del centro storico soggetti a procedure di autorizzazione” del Comune, in cui si prescrive che tali strutture leggere non debbano ingenerare interferenze né “con gli elementi delle facciate, (né) “con gli elementi architettonici degli edifici, anche nei casi in cui questi presentino carattere ordinario”, né “con la percezione di elementi o scorci particolarmente significativi dell'ambiente urbano”, dettando, inoltre, opportune prescrizioni per la Tutela del Patrimonio storico-architettonico.

La **Regione Marche - Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Tutela del Territorio (Genio Civile)**, non ha espresso alcun parere in merito alla pratica di cui in oggetto.

CONTENUTI DEL PIANO

La variante di che trattasi riguarda l'art. 37 bis "Nuova categoria d'intervento: Inserimento di strutture di arredo" delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico del Comune di Ascoli Piceno, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 24.03.2011.

Il suddetto articolo disciplina l'installazione di strutture di arredo negli spazi aperti degli edifici ubicati all'interno del Centro Storico.

La variante di che trattasi introduce la possibilità, con riferimento agli spazi privati di pertinenza di locali destinati ad attività commerciali, di superare il limite massimo di mq 15 di superficie complessiva dell'ingombro planimetrico degli elementi di arredo, prevista alla lettera a) del vigente art. 37 bis, fermo restando il rispetto dell'ingombro massimo del 50% della superficie privata di pertinenza; allo scopo viene aggiunta al testo del vigente art. 37 bis la lettera d).

Come evidenziato dal Comune la necessità della suddetta variante si è resa necessaria per favorire maggiormente l'utilizzo di spazi esterni pertinenziale alle attività commerciali, anche al fine di prevenire le conseguenze negative legate all'emergenza Covid 19.

CONTENUTI DEL MODULO di cui alla Parte II "Rapporto Preliminare di screening semplificato", Capitolo 1 "Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening", dell'Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020.

Nel modulo predisposto dall'Autorità procedente risulta che la variante:

- non determina incremento del carico urbanistico;
- non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse;
- non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Valutazione d'Incidenza;
- ricade nella seguente area del vigente PRG: Zona A Tessuto Storico (art. 44 delle NTA);
- risulta conforme al vigente PRG;
- non ricade all'interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali;
- non ha effetti significativi nei territori contermini;
- ricade in zona soggetta a vincoli del PRG adeguato al PPAR: Vincoli Sottosistema geologico – geomorfologico (fiumi) e Storico Culturale – esenzione Zona A;
- non è soggetta alle disposizioni del PTCP;
- comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii.: vari Decreti per immobili / Aree vincolate;
- non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI;
- non risulta pertinente rispetto al Piano Regionale e/o Provinciale di Gestione dei Rifiuti;
- non comprende ambiti di tutela di cui al D.Lgs. n. 152/06 relativamente all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267/23 e/o all'art. 11 della L.R. n. 6/2005;
- non ricade in area floristica protetta ai sensi della L.R. n. 52/74;
- sull'area non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie ad alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;
- non ricade in area sottoposta ad erosione costiera;
- non comporta modifiche alla viabilità esistente;
- non risulta pertinente rispetto al Regolamento del verde urbano e del paesaggio rurale.

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE SEMPLIFICATO

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare semplificato possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della variante all'art. 37 bis delle Norme Tecniche di Attuazione del PPE del Centro Storico; tali

contenuti sono stati sviluppati sulla base dei criteri di cui alle linee guida regionali per la VAS approvate con delibera di GR n. 1647/2019 e con riferimento a quelli di cui al primo punto dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. in relazione ai quali viene evidenziato che la normativa introdotta non ha impatti significativi sull'ambiente, non causa o acuisce problemi ambientali, limita o influenza in altro modo aspetti ambientali causando modifiche negative.

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta, considerate le caratteristiche della variante in argomento e visti i pareri degli SCA, si ritiene che non emergano particolari criticità in merito alla Variante all'art.37 bis delle Norme Tecniche di Attuazione del PPE del Centro Storico.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., la Variante all'art. 37 bis delle Norme Tecniche di Attuazione del PPE del Centro Storico, con le seguenti prescrizioni:

1. la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. qualora in sede di adozione e approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità della variante modificata rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità procedente), evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali osservazioni al successivo procedimento di cui all'art. 30 della L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii. "*****"

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L. n. 241/90;

D E T E R M I N A

A) l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/006 e ss.mm.ii., della Variante all'art. 37 bis delle Norme Tecniche di Attuazione del PPE del Centro Storico, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. qualora in sede di adozione e approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità della variante modificata rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente), evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali ulteriori rilievi al successivo procedimento urbanistico di cui alla L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii..

- B. gli atti deliberativi comunali di adozione e approvazione dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;
- C. di trasmettere la presente determinazione al Comune di Ascoli Piceno quale Autorità Procedente; valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;
- D. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- E. di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- F. di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;
- G. di rappresentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il Dirigente del Settore
(Ing. Antonino Colapinto)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, li 19/11/2022

IL DIRIGENTE
COLAPINTO ANTONINO